




IusTrend
il verso del diritto

**Il nuovo mantra delle società
quotate: il successo sostenibile**

APRILE 2021



LaScala

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona

DIRITTO DELL'IMPRESA | CORPORATE | 9 APRILE 2021

Il nuovo mantra delle società quotate: il successo sostenibile

Ormai da anni la sostenibilità è diventata la parola chiave nella programmazione degli obiettivi strategici e di lungo termine delle società e, in particolare, di quelle quotate. Piani industriali, che mettano al centro degli obiettivi sociali non solo il profitto ma anche la sostenibilità di lungo periodo dell'attività di impresa, sono apprezzati senz'altro dai soci ma anche dagli stakeholders e rendono la società più appetibile ai nuovi investitori.

Finalmente, appare superata, almeno nelle intenzioni, quella visione estremista e nociva di un capitalismo volto a intravedere nella società un mezzo utile esclusivamente ad un unico scopo ovvero quello di trarre profitto dall'attività d'impresa. Proprio sulla scia di una tale arcaica visione dell'attività d'impresa e delle società di capitali, il Legislatore del 1942 si era spinto a stabilire che “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Il profitto ovviamente è e rimane l'obiettivo principale dell'attività d'impresa ma, ai giorni nostri, appare essenziale chiedersi quanto altri interessi fondamentali per la stessa vita umana possano essere compromessi o subordinati all'obiettivo del profitto, tradizionalmente indicato e sentito come primario.

Quando si parla di sostenibilità non si vuole di certo escludere che l'obiettivo principale dell'impresa sia e rimanga il profitto ma si vuole contestualizzare tale obiettivo nel mondo moderno che richiede per la sua stessa sopravvivenza il rispetto di interessi altrettanto fondamentali della comunità della quale la stessa impresa fa parte. In un mondo ormai globalizzato, peraltro, l'idea di comunità andrà riferita ad un concetto sempre più ampio e, in un tale contesto, la sostenibilità di lungo periodo dovrà inevitabilmente fare i conti con le ormai gravose diseguaglianze tra Paesi economicamente sviluppati ed economie arretrate e depresse.

Appare dunque che il profitto oggi non possa più essere fine a sé stesso e che l'impresa nell'esercizio della sua attività debba agire in maniera sostenibile, da un punto di vista economico, sociale e ambientale, privilegiando il merito, senza creare, a mero titolo esemplificativo, eccessive diseguaglianze tra lavoratori, tra questi ultimi e il management, tra economia reale e finanza, nel rispetto delle differenze di genere e dell'ambiente.

Del rinnovato spirito ci guadagnerà probabilmente l'intera comunità, anche globalizzata, ma varrebbe la pena chiedersi se attualmente la sostenibilità rappresenti un mero dovere etico, un'esigenza di mercato oppure anche un obbligo giuridico in capo agli amministratori. Se come si diceva poc'anzi, è fuori di dubbio che la sostenibilità d'impresa sia un dovere etico e anche, se non un'esigenza di mercato, un elemento che sta diventando sempre più rilevante nella presentazione dell'impresa ai soci e agli investitori, sull'obbligatorietà da un punto di vista giuridico sussistono ancora grandi incognite. Ovviamente, i valori fondamentali in tema di ambiente, lavoro e, in generale, di economia sostenibile trovano già ampia tutela nel nostro ordinamento che appronta tutele e sanzioni per gravi violazioni che costituiscano reato o illecito amministrativo. Tuttavia, la sostenibilità ad oggi, salve le gravi eccezioni menzionate, non ha trovato ancora alcun approdo nella normativa primaria, essendo stato il tutto rimesso a fonti secondarie di autoregolamentazione.

L'unico, e ancora forse troppo timido tentativo di insinuare, con fonte primaria, la sostenibilità tra gli obblighi delle società e dei loro consigli di amministrazione e organi di controllo, è stato compiuto con la legge n. 254/16, la quale ha introdotto per gli enti di interesse pubblico (società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) con più di 500 dipendenti l'obbligo di rendicontazione non finanziaria, ossia la comunicazione, a partire dall'esercizio 2017, di informazioni su sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, supply chain, gestione delle diversità e gestione dei rischi. Tale disciplina in realtà non prevede un obbligo di perseguire politiche di sostenibilità dell'impresa quanto, più semplicemente, un obbligo di rendicontare le eventuali iniziative di sostenibilità intraprese.

In questo quadro, si inserisce il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance, costituito, nell'attuale configurazione, nel giugno del 2011 ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), secondo il quale la sostenibilità rappresenta un elemento fondamentale sul quale incentrare l'attività d'impresa.

La più recente versione del Codice di Corporate Governance è stata pubblicata nel gennaio 2020 ed è entrata in vigore, su base volontaria, dal 31 dicembre 2020.

Già dalle premesse del codice, si evidenzia il ruolo fondamentale della sostenibilità: secondo il nuovo codice, infatti, il piano industriale che deve essere adattato dagli organi di amministrazione delle società quotate rappresenta “il documento programmatico nel quale sono definiti gli obiettivi strategici dell’impresa e le azioni da compiere al fine di raggiungere tali obiettivi in coerenza con il livello di esposizione al rischio prescelto, nell’ottica di promuovere il successo sostenibile della società”.

Ed ancora, secondo il codice, la società deve perseguire un “successo sostenibile”, inteso come un obiettivo che deve guidare l’azione dell’organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società. È previsto poi che l’organo amministrativo debba definire la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della società.

Anche in tema di remunerazione, il codice ha previsto che la “politica per la remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo e del top management è funzionale al perseguimento del successo sostenibile della società e tiene conto della necessità di disporre, trattenerne e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richieste dal ruolo ricoperto nella società”. In particolare, per quanto riguarda la remunerazione variabile dei predetti soggetti non solo è ammesso che quest’ultima possa non dipendere solamente dalle performance economiche della società ma è proprio espressamente previsto che la remunerazione variabile debba essere riferita ad obiettivi di performance predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo, coerenti con gli obiettivi strategici della società e finalizzati a promuoverne il successo sostenibile, comprendendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari.

Pare evidente, alla luce di quanto sopra, che la sostenibilità, in tutte le sue possibili accezioni, sia un obbiettivo giuridicamente vincolante per gli amministratori delle società che hanno aderito al Codice di Corporate Governance. La sostenibilità di lungo termine, inoltre, diventa, come i risultati economici raggiunti dall’impresa, un elemento fondamentale sul quale parametrare la remunerazione dei manager, ormai non più strettamente ancorata ai soli parametri finanziari.

Non mancano poi iniziative volte a consacrare la sostenibilità come valore assoluto per tutte le imprese a prescindere dalla loro adesione ad un codice di autodisciplina.

Proprio in tal senso, interviene la recentissima risoluzione del Parlamento Europeo “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese” del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione Europea concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese. L’obiettivo della raccomandazione è quello di sollecitare la Commissione Europea ad emanare una direttiva che istituisca, per un bacino di imprese allargato rispetto all’attuale, un generale obbligo, a prescindere da eventuali responsabilità penali o amministrative per la violazione di leggi già esistenti, di rispettare i diritti umani, l’ambiente e la buona governance, senza produrre o contribuire a produrre impatti negativi potenziali od effettivi su tali beni fondamentali.

L’obiettivo della raccomandazione è, dunque, quello di istituire una responsabilità diretta delle imprese per gli effetti negativi sui diritti umani, sull’ambiente e sulla buona governance che esse causano o contribuiscono a causare, al di là della commissione di specifici reati o illeciti amministrativi. A tal fine, gli Stati membri dovranno individuare le strategie di dovuta diligenza che dovranno essere obbligatoriamente adottate dalle grandi imprese, ma anche dalle piccole e medie se quotate o esercenti attività considerate ad alto rischio, al fine di perseguire la sostenibilità di lungo periodo dell’attività esercitata. La strategia di dovuta diligenza, come accade oggi per l’assetto contabile e organizzativo dell’impresa o per la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, controllata e aggiornata continuamente per garantirne l’adeguatezza rispetto all’attività esercitata dalla società e ai rischi rispetto ai quali quest’ultima è esposta.

La sostenibilità diverrà dunque, auspicabilmente, un vero e proprio obbligo giuridico per le imprese, al punto che l’impresa, che si renda conto di aver causato un impatto negativo, o di avervi contribuito, sui diritti umani, sull’ambiente o sulla buona governance, dovrà prevedere un processo di riparazione ovvero dovrà collaborare al meglio delle sue capacità a tale processo. La riparazione potrà consistere in un risarcimento economico, in una rimessa in pristino, in scuse pubbliche, in obblighi di restituzione o in un contributo alle indagini.

Il rispetto degli obblighi di sostenibilità sarà anche soggetto a vigilanza da parte di autorità indipendenti all'uopo individuate o costituite. Inoltre, la suggerita direttiva prevede un innovativo sistema di reclami che darà la possibilità a diversi soggetti, definiti "portatori di interessi", tra i quali anche organizzazioni aventi quale scopo la difesa dei diritti umani, l'ambiente e la buona governance, di avviare procedure di reclamo volte a sanzionare eventuali violazioni degli obblighi di cui alla direttiva da parte delle imprese o procedimenti civili, secondo le rispettive norme nazionali applicabili, che non saranno comunque impediti dall'eventuale procedura di riparazione seguita dall'impresa.

Autore: Michele Massironi – m.massironi@lascalaw.com

Contatti: redazione@iusletter.com

Supplemento a IusLetter del 9/04/2021



Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.

LaScala
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Padova | Ancona